



*Al Ministro dell'istruzione*  
*di concerto*  
*Al Ministro dell'economia e delle finanze*

- VISTO Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, concernente “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2020, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
- VISTO l'articolo 1 del suddetto decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, concernente “Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020” e, in particolare, il comma 3, lettera c) che disciplina le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni di esame, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017;
- VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza ministeriale 17 aprile 2020 n. 197, recante “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020” che prevede che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera c) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, le commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione siano costituite, in deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017, in ragione di una ogni due classi, che siano presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi;
- VISTO il successivo comma 9 del summenzionato articolo 1 del D.L. n. 22/2020, che dispone che i provvedimenti di cui al medesimo articolo debbano garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di istruzione e, per il secondo ciclo, il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, come integrato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e ridotto dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;





*Al Ministro dell'istruzione*  
*di concerto*  
*Al Ministro dell'economia e delle finanze*

- DATO ATTO** che il medesimo comma 9, prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al termine degli esami di Stato, sia riscontrata l'entità dei risparmi realizzati a valere sul predetto limite di spesa e che i predetti risparmi siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto del saldo dell'indebitamento netto, autorizzando, altresì, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
- VISTO** il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2007, concernente il compenso spettante al presidente e ai commissari dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183, recante "Disposizioni per la nomina dei componenti le commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione";
- VISTA** la Circolare ministeriale 26 marzo 2019 n. 5222, che prevedeva che, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 marzo 2019, n.183, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione siano costituite le commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni";
- RITENUTO** che, ai fini della determinazione dei risparmi di spesa di cui all'articolo 1, comma 9 del decreto legge n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, occorre considerare che le quote da erogare per i compensi per le commissioni degli Esami di Stato, come indicato nel Decreto Interministeriale 24 maggio 2007, sono costituite da una quota riferita alla funzione e da una quota correlata alla distanza della sede di esame dalla sede di servizio o dal luogo di residenza;
- CONSIDERATO** che, nell'anno scolastico 2019/2020, il totale dei commissari è di 128.989, di cui n. 78.649 interni e n. 50.340 esterni;
- CONSIDERATO** che, per effetto della disposizione contenuta nel decreto legge n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, è possibile quantificare un risparmio di spesa, per ciascuna commissione/classe, il cui commissario esterno è sostituito da un commissario interno;





*Al Ministro dell'istruzione*  
*di concerto*  
*Al Ministro dell'economia e delle finanze*

DATO ATTO l'attuale disponibilità di bilancio in termini di competenza e di cassa nel corrente anno finanziario sui capitoli 2549 piano gestionale 7, "compensi per lo svolgimento degli esami di maturità e idoneità e abilitazione, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore" – piano gestionale 8 "contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie" – 2645 piano gestionale 2 "IRAP sulle competenze accessorie", iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

DECRETA

Articolo 1

*(Determinazione dei risparmi di spesa)*

1. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, per l'anno scolastico 2019/2020 ammontano complessivamente ad euro 25.423.814,78.

Articolo 2

*(Economia di spesa riferita alla quota di compenso correlato alla funzione)*

1. Il risparmio unitario relativo al compenso correlato alla funzione, derivante dalla sostituzione nelle commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri interni anziché esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni, è pari ad euro 113,00;
2. L'economia di spesa complessiva per tale compenso è pari ad euro 5.688.464,00 lordo dipendente che, in aggiunta degli oneri Stato, ammonta ad euro 7.548.591,73.

Articolo 3

*(Economia di spesa riferita alla quota di compenso correlato alla distanza)*

1. L'economia di spesa riferita al compenso correlato alla distanza della sede d'esame dalla sede di servizio o di residenza è pari ad euro 17.875.223,05, calcolata mediante il confronto tra la spesa per trasferta rilevata nel 2019 con quella calcolata nel 2020, in considerazione che ai membri interni spetta una quota pari ad euro 171,00, come previsto nel quadro B allegato al decreto interministeriale del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2007.





*Al Ministro dell'istruzione*  
*di concerto*  
*Al Ministro dell'economia e delle finanze*

Articolo 4  
*(Disposizioni finanziarie)*

1. I predetti risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto del saldo dell'indebitamento netto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo.

Ministro dell'istruzione  
*Lucia Azzolina*

Ministro dell'economia e delle finanze  
*Roberto Gualtieri*

